

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia dell'Unione dei Comuni

Art. 2 - Sede del Consiglio dell'Unione

Art. 3 - Interpretazione

CAPO II – Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio dell'Unione

Art. 4 - Guida delle adunanze

Art. 5 - Revoca del Presidente e del vice Presidente del Consiglio dell'Unione

Art. 6 - Poteri compiti e prerogative del Presidente

Art. 7 - Ufficio di Presidenza

Art. 8 - Vice Presidente del Consiglio

CAPO III – I Gruppi consiliari

Art. 9 - Costituzione 5

Art. 10 - Conferenza dei Capigruppo – natura e composizione

Art. 11 - Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

Art. 12 - Scrutatori

PARTE II

I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I – Norme Generali

Art. 13 - Elezione dei Consiglieri dell'Unione

Art. 14 - Diritto di iniziativa e di proposta

Art. 15 - Interrogazioni - interpellanze - mozioni – risoluzioni

Art. 16 - Richiesta di convocazione del Consiglio dell'Unione

Art. 17 - Diritto di informazione e di accesso agli atti dei Consiglieri dell'Unione

CAPO III – Esercizio del mandato elettivo del Consigliere dell'Unione

Art. 18 - Divieto di mandato imperativo

Art. 19 - Partecipazione alle adunanze

Art. 20 - Astensione obbligatoria

Art. 21 - Responsabilità personale

CAPO IV – Nomine ed incarichi ai Consiglieri dell'Unione

Art. 22 - Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente dell'Unione

Art. 23 - Nomine e designazioni di consiglieri dell'Unione

Art. 24 - Funzioni rappresentative dei consiglieri dell'Unione

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I - Modalità di convocazione e adempimenti preliminari

Art. 25 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 26 - Convocazione del Consiglio

Art. 27 - Ordine del giorno

Art. 28 - Comunicazioni

Art. 29 - Avviso di convocazione – modalità

Art. 30 - Deposito degli atti

Art. 31 - Sede delle riunioni del Consiglio

Art. 32 - Validità delle sedute

Art. 33 - Adempimenti preliminari - inizio sedute

Art. 34 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 35 - Adunanze pubbliche e segrete

Art. 36 - Poteri di polizia

Art. 37 - Registrazione audio e video delle adunanze

Art. 38 - Adunanze aperte alle istituzioni e alla società civile locale, regionale e nazionale

CAPO II – Disciplina delle adunanze

Art. 39 - Comportamento dei Consiglieri dell'Unione

Art. 40 - Comportamento del pubblico

Art. 41 - Ordine della discussione

Art. 42 - Apertura della discussione

Art. 43 - Comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione

Art. 44 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 45 - Questioni di ordine procedurale

Art. 46 - Intervento per fatto personale

Art. 47 - Termine dell'adunanza

CAPO III - Discussione

Art. 48 - Discussione - norme generali

Art. 49 - Chiusura della discussione

CAPO IV - Votazioni

Art. 50 - Validità delle votazioni

Art. 51 - Modalità di votazione

Art. 52 - Irregolarità della votazione

Art. 53 - Emendamenti

Art. 54 - Il verbale delle sedute

Art. 55 - Verbali: deposito - rettifica – approvazione

Art. 56 - Entrata in vigore

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia dell'Unione dei Comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Unione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio dell'Unione, in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Il Regolamento è volto a garantire un ordinato, efficace ed efficiente svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione al di fuori delle adunanze relative alla interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente del Consiglio, previa istruttoria a cura del Segretario Generale, comunica la propria decisione al consigliere entro 15 giorni, salvo eventuale differimento motivato del termine per non più di dieci giorni.
5. Il consigliere ove si reputi non soddisfatto della decisione del Presidente può sottoporre la questione alla decisione della Conferenza dei Capigruppo che, ove lo ritenga necessario, la può sottoporre alla decisione dell'aula.

Art. 2 - Sede del Consiglio dell'Unione

1. La sede del Consiglio dell'Unione è presso il palazzo comunale di Senigallia ove si svolgono le sedute.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti all'Unione. Per esigenze particolari debitamente motivate le adunanze del Consiglio possono tenersi anche fuori dal territorio dell'Unione.
3. Il giorno della seduta vengono esposti il gonfalone dell'Unione, la bandiera nazionale e quella europea.
4. Si applicano in ogni caso le disposizioni statutarie.

Art. 3 - Interpretazione

1. Qualora nel corso delle sedute si presentino situazioni che non siano espressamente disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio dell'Unione sulla base dei principi generali dell'ordinamento, sentito il parere del Segretario Generale.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo aver ascoltato, per non più di tre

minuti ciascuno, un consigliere a favore ed un consigliere contrario alla decisione del Presidente.

CAPO II – Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio dell’Unione

Art. 4 - Guida delle adunanze

1. La guida del Consiglio dell’Unione è svolta, in conformità allo Statuto e al presente Regolamento dell’Unione, dal Presidente del Consiglio dell’Unione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dell’Unione, la presidenza è Assunta dal vice Presidente, ovvero, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i consiglieri presenti.
3. Le modalità di elezione del Presidente e del vice Presidente sono indicate nello Statuto dell’Unione.

Art. 5 - Revoca del Presidente e del vice Presidente del Consiglio dell’Unione

1. Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio dell’Unione in seguito a presentazione di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all’Unione dei Comuni in base allo Statuto, in caso di gravi violazioni di legge, con particolare riferimento alla tutela delle prerogative dei consiglieri dell’Unione.
2. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione. La mozione è votata in forma palese e per la sua approvazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Decorsi quindici giorni dalla presentazione della mozione, in caso di mancata convocazione del Consiglio da parte del Presidente, vi provvede entro tre giorni il vice Presidente. In caso di ulteriore inerzia vi provvede entro i successivi tre giorni il consigliere più anziano di età. In caso di ulteriore inerzia, ogni consigliere può segnalare l’inadempimento alla Prefettura.
4. L’approvazione della mozione di revoca comporta l’immediata decadenza dalla carica. Il Consiglio in corso procede con la presidenza del vice Presidente o di altro consigliere legittimato a presiederlo in base alle norme vigenti ed il Consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del Presidente o del vice Presidente revocato.

Art. 6 - Poteri compiti e prerogative del Presidente

1. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo, ne stabilisce l’ordine del giorno delle relative adunanze, ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti dell’Unione, nel rispetto di quanto da essi stabilito.
2. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente e Assessore dell’Unione. Il Presidente viene eletto secondo le modalità di cui all’art. 22

dello Statuto. In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti in aula.

3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e può prendere la parola in qualsiasi momento durante la seduta. Il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta qualora ne ravvisi la necessità per assicurare il buon andamento e la regolarità dei lavori.

4. Le dimissioni dalla carica di Presidente debbono essere presentate in forma scritta ed assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 7 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, dal vice Presidente e dai Capigruppo Consiliari ed è presieduto e convocato dal Presidente stabilendone l'ordine del giorno

2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nella propria attività, ferme restando le prerogative del Presidente. In particolare l'ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nei compiti di gestione ed organizzazione delle attività del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo; collabora con il Presidente per lo svolgimento degli impegni istituzionali.

Art. 8 - Vice Presidente del Consiglio

1. Il vice Presidente del Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. Le dimissioni dalla carica di vice Presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

3. In caso di assenza o impedimento del vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano. È consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

CAPO III – I Gruppi consiliari

Art. 9 - Costituzione

1. I Sindaci – consiglieri di diritto ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto –, in quanto espressione dell'Organo di Governo dell'Unione, non possono aderire ai gruppi consiliari.

2. I consiglieri, entro dieci giorni dall'approvazione del presente Regolamento o, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, comunicano al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale la costituzione del gruppo consiliare o l'adesione ad uno dei gruppi costituiti, allegando in questo ultimo caso anche la dichiarazione di accettazione da parte del capo del gruppo già costituito.

3. Il consigliere che nel corso del mandato intenda aderire ad un gruppo diverso da quello di appartenenza deve darne comunicazione al Presidente ed al Segretario

allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo già costituito. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri dell'unione.

5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Segretario il nominativo del capogruppo entro dieci giorni dall'elezione dello stesso. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di designazioni sarà considerato capogruppo il consigliere più anziano di età.

6. Ove non si verificano le condizioni sopra citate, il consigliere appartiene di diritto al gruppo misto.

7. Il gruppo misto può essere costituito anche da un numero di consiglieri inferiore a tre.

Art. 10 - Conferenza dei Capigruppo – natura e composizione

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio in materia di programmazione dei lavori consiliari.

2. La Conferenza è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente, dai Capigruppo consiliari; i Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al medesimo gruppo.

3. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo è necessaria la presenza di un numero di Capigruppo che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione che hanno aderito ad un gruppo consiliare nei modi e nei termini indicati all'art. 9.

4. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo si intendono adottate se sono state approvate da un numero di Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione che hanno aderito ad un gruppo consiliare nei modi e nei termini indicati all'art. 9.

5. Le riunioni sono convocate di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio dell'Unione può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo, anche prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio dell'Unione e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

6. Il Presidente, nell'esecuzione delle attività del suo ufficio, può farsi assistere dal Segretario Generale.

Art. 11 - Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

a. coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori consiliari;

b. esamina le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che si ritenga di portare alla discussione in Consiglio dell'Unione;

- c. svolgono attività istruttoria, di studio e di ricerca, preparatoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio dell'Unione;
- d. esprime, su richiesta del Presidente o dello stesso Consiglio, pareri in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento;
- e. esprime, su richiesta del Presidente o dello stesso Consiglio, pareri riguardanti il buon funzionamento dei lavori del Consiglio dell'Unione;
- f. autorizza la trattazione di ordini del giorno aggiuntivi rispetto ai punti contenuti nell'avviso di convocazione, ove vertano su fatti o avvenimenti di eccezionale rilevanza sopravvenuti dopo la convocazione della seduta;

Art. 12 - Scrutatori

1. All'inizio di ogni seduta consiliare il Presidente del Consiglio dell'Unione designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori, ove necessario, assistono il Presidente per la verifica di operazioni di voto.

PARTE II

I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I – Norme Generali

Art. 13 - Elezione dei Consiglieri dell'Unione

1. L'elezione dei consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito a ciascun Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, dallo Statuto dell'Unione e dai Regolamenti;
2. I consiglieri entrano in carica con il provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Comunale.

CAPO II – Diritti e prerogative dei Consiglieri dell'Unione

Art. 14 - Diritto di iniziativa e di proposta

1. I Consiglieri, secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette alla Segreteria per l'istruttoria conseguente e ne informa la Giunta dell'Unione.
3. Qualora la proposta di deliberazione non verta su materie rientranti tra le attribuzioni del Consiglio dell'Unione, il Presidente del Consiglio rileva la incompetenza con

decisione motivata disponendone la improcedibilità, sentita la Conferenza capi gruppo ed il Segretario Generale.

4. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa e, l'esame in Conferenza dei Capigruppo, può essere inserita dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno del Consiglio, previa comunicazione dell'esito della istruttoria al consigliere proponente.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione dei Comuni tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato entro il termine massimo di trenta giorni.

6. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

7. Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.

8. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'Ufficio o al responsabile del procedimento.

9. Il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

Art. 15 - Interrogazioni - interpellanze - mozioni – risoluzioni

1. I consiglieri dell'Unione hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni, servizi e attività dell'Unione.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta alla Giunta dell'Unione per avere informazioni circa la sussistenza di fatti o per sapere se un determinato fatto corrisponda a verità, oppure per conoscere se e come l'Amministrazione dell'Unione intende intervenire riguardo ad un determinato fatto o intervento. Le interrogazioni possono avere anche un profilo ispettivo in relazione alla funzione di controllo del Consiglio dell'Unione.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto alla giunta circa i motivi della condotta tenuta dall'Amministrazione in relazione ad un determinato argomento, provvedimento, fatto istituzionale, gestionale e amministrativo.

4. Le interrogazioni sono formulate in forma scritta con richiesta di risposta scritta o con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta orale in Consiglio dell'Unione debbono essere depositate entro il quinto giorno precedente la data della seduta del Consiglio, non computando a tal fine i giorni festivi, ed iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile in ordine cronologico di consegna al protocollo. Qualora siano state presentate interrogazioni a risposta orale entro i termini fissati, le stesse hanno precedenza sulle interpellanze e sono esaminate secondo l'ordine di presentazione; solo una volta esaurita la trattazione delle interrogazioni, si passa all'esame delle interpellanze. Le interpellanze sono presentate in forma orale il giorno del Consiglio, durante la seduta, e alle stesse viene data risposta dal

Presidente/componente della Giunta competente. Qualora il Presidente/componente della Giunta competente non sia in possesso degli elementi per rispondere alle interpellanze formulate durante lo svolgimento del Consiglio, alle stesse sarà data risposta scritta entro il termine di giorni 5 dalla seduta del Consiglio.

4. bis Per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze viene assegnato, durante le sedute consiliari, un tempo massimo non superiore ad un'ora.

5. Le interrogazioni e le interpellanze con risposta orale in Consiglio sono illustrate dal primo firmatario per non più di cinque minuti. Il Presidente dell'Unione o un componente della giunta risponde per non più di tre minuti. Il consigliere interrogante o interpellante può dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

6. La mozione è un atto deliberativo approvato dal Consiglio dell'Unione, con il quale esso esercita, in relazione alle proprie competenze, una azione di indirizzo politico amministrativo dell'attività del Presidente e della Giunta dell'Unione o esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza dell'Unione, direttamente o mediante altri Enti o soggetti o esprime indirizzi al fine di organizzare al meglio la propria attività.

7. Le mozioni possono essere presentate da uno o più consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di norma secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Le mozioni non possono essere emendate. Eventuali modifiche proposte nel corso della seduta, se sottoscritte dagli originari firmatari presenti in aula, comportano la modifica del testo originario senza necessità di votazione. Sono ammessi emendamenti solo se sottoscritti anche dagli originari firmatari della mozione presenti in aula. Se nessuno dei firmatari è presente in aula, la mozione decade.

9. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate con una dichiarazione di tutti i firmatari presenti in aula.

10. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni si intendono decadute se nessuno dei firmatari è presente in aula all'inizio del loro svolgimento.

11. La Giunta dell'Unione ha diritto a rispondere in Consiglio alle interrogazioni e interpellanze presentate, anche se ritirate o decadute.

12. La risoluzione consiste nell'espressione di un voto attraverso il quale il Consiglio dell'Unione manifesta la propria volontà o formula le proprie richieste ovvero proposte su questioni o fatti di rilevante e generale interesse pubblico territoriale locale, nazionale o internazionale. La risoluzione può anche contenere un impegno rivolto alla Giunta dell'Unione o esprimere la posizione del Consiglio dell'Unione.

13. Le risoluzioni sono presentate in forma scritta almeno cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio. Se riguardano fatti successivi al termine citato possono essere presentate all'inizio della seduta. In tal caso la loro trattazione è rimessa al Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza capigruppo.

14. Le modalità di discussione delle risoluzioni e delle mozioni sono stabilite dalla Conferenza dei capigruppo

Art. 16 - Richiesta di convocazione del Consiglio dell'Unione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo a quello di assunzione al protocollo dell'ente della richiesta di convocazione del Consiglio.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato e da iscrivere all'ordine del giorno della seduta, la necessaria documentazione.

Art. 17 - Diritto di informazione e di accesso agli atti dei Consiglieri dell'Unione

1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento ed è disciplinato da apposito regolamento sull'accesso.

CAPO III – Esercizio del mandato elettivo del Consigliere dell'Unione

Art. 18 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere dell'Unione rappresenta la comunità intera dell'Unione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva di consigliere dell'Unione egli ha piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

Art. 19 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere dell'Unione ha il dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio dell'Unione.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al Presidente del Consiglio dell'Unione, che ne dà notizia al Consiglio dell'Unione.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, estrarre la scheda del sistema informatico.

Art. 20 - Astensione obbligatoria

1. Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio dell'Unione, i componenti della Giunta dell'Unione ed i consiglieri dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti indicati sono tenuti ad astenersi e ad assentarsi dall'aula.

Art. 21 - Responsabilità personale

1. Si applicano ai consiglieri dell'Unione le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'ordinamento giuridico.

CAPO IV – Nomine ed incarichi ai Consiglieri dell'Unione

Art. 22 - Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione stabilisce gli indirizzi che il Presidente dell'Unione dovrà seguire per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, aziende ed istituzioni.

2. Tali indirizzi devono essere modificati, integrati o confermati almeno una volta ogni due anni ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della approvazione degli indirizzi.

Art. 23 - Nomine e designazioni di consiglieri dell'Unione

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio dell'Unione la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede, in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nei casi in cui è previsto che la nomina avvenga su designazione dei gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo comunica alla Presidenza del Consiglio il nominativo o i nominativi dei consiglieri designati. Il Consiglio dell'Unione approva con voto palese la nomina dei rappresentanti proposti dalla Conferenza dei Capigruppo. Ove la Conferenza dei Capigruppo non concordi in merito ai consiglieri da proporre, decide il Consiglio con votazione segreta secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

3. Nel caso in cui il consigliere dell'Unione nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio dell'Unione provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento e comunque nella prima seduta utile.

Art. 24 - Funzioni rappresentative dei consiglieri dell'Unione

1. I consiglieri dell'Unione partecipano alle cerimonie, alle celebrazioni ed alle manifestazioni indette dall'Unione.

2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita anche una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CAPO I - Modalità di convocazione e adempimenti preliminari

Art. 25 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dell'Unione la convocazione viene disposta dal vice Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento del vice Presidente, viene disposta dal consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio, dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili o improcedibili ed esercita tutte le prerogative a lui affidate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
 - dirige e modera le discussioni, concedendo la facoltà di parlare ed assicura il rispetto dei tempi di durata di ciascun intervento stabiliti dal Regolamento;
 - precisa e puntualizza i termini ed i contenuti delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella Sala Consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Locale;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e ne coordina le attività;
 - autorizza la presenza e l'intervento in Consiglio del Difensore Civico, dei Dirigenti, dei funzionari e di qualunque altra persona richiesta dal Consiglio o dalla Giunta;
 - decide la programmazione dei lavori consiliari, sentita la Conferenza capigruppo.
4. Il Presidente può richiedere al Presidente dell'Unione ed agli Uffici atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che debbono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa si tiene, con invito ai consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata della riunione, nell'avviso di convocazione vengono indicati gli orari di inizio, di interruzione e di ripresa dell'adunanza previsti. Quando è previsto che i lavori si

svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di seduta di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'aggiornamento della seduta, in via di prosecuzione, stabilito nel corso di una riunione del Consiglio dell'Unione non può avere luogo prima di 12 ore da quando è stata decisa. In questo caso viene data comunicazione dell'aggiornamento in via di prosecuzione anche mediante telegramma spedito almeno tre ore prima ai soli consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha stabilito l'aggiornamento.

3. Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio può aggiungere argomenti all'ordine del giorno della riunione già convocata dandone comunicazione ai consiglieri. Gli argomenti aggiunti non potranno essere trattati prima che siano decorse 12 ore dalla suddetta comunicazione.

4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

5. Il Consiglio dell'Unione è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, documento unico di programmazione, rendiconto della gestione; è convocato in seduta straordinaria in tutti gli altri casi.

6. Il Consiglio dell'Unione è convocato in via d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza o quando lo richieda il Presidente dell'Unione o lo ritenga necessario il Presidente del Consiglio dell'Unione.

7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la eventuale seduta di seconda convocazione.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati entrambi dal Presidente del Consiglio dell'Unione o da chi lo sostituisce.

9. Il Presidente nel redigere l'ordine del giorno può accorpare oggetti distinti, quando vertono su questioni uguali o vicine o che comunque appare opportuno trattare congiuntamente.

10. Il Consiglio su proposta motivata del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione o di un consigliere può nel corso della seduta modificare l'ordine dei lavori, altresì accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente per analogia di materia, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 27 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni. Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio può procedere senza preventiva convocazione della conferenza.

3. Per le proposte di deliberazione, interpellanze, mozioni, risoluzioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri dell'Unione si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

4. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione.

5. L'ordine del giorno è pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito web dell'Unione dei Comuni e trasmesso ai comuni che fanno parte dell'Unione all'indirizzo indicato dai singoli comuni almeno il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza.

6. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata ai dirigenti dell'unione e agli organi di informazione.

Art. 28 - Comunicazioni

1. In qualsiasi momento il Presidente dell'Unione o il Presidente del Consiglio dell'Unione possono fare comunicazioni ritenute necessarie su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle citate comunicazioni non si apre il dibattito, salvo diversa decisione della conferenza dei Capigruppo.

Art. 29 - Avviso di convocazione – modalità

1. L'avviso di convocazione delle adunanze contenente l'ordine del giorno deve essere trasmesso almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza ai consiglieri dell'Unione per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dagli stessi comunicata all'Unione o via fax o via e-mail al numero o indirizzo indicati dal consigliere con comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Qualora uno o più consiglieri non dispongano di fax o di indirizzo di posta elettronica o non abbiano acconsentito all'inoltro della convocazione con tali mezzi, la segreteria dell'Unione provvede all'invio tramite posta elettronica al comune di appartenenza del consigliere che provvederà a consegnare l'avviso nel termine sopra indicato presso la residenza o il domicilio eletto dal consigliere. Nel caso in cui il messo comunale o altro dipendente appositamente incaricato non possa consegnare l'avviso per assenza del destinatario o dei suoi familiari, il relativo avviso viene depositato presso la residenza o domicilio eletto.

Art. 30 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti, ovvero ai provvedimenti, iscritti all'ordine del giorno devono essere trasmessi ai consiglieri dell'Unione contestualmente all'avviso di convocazione della riunione con le stesse modalità previste dall'Articolo 29 del presente Regolamento.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno devono essere trasmessi ai consiglieri dell'Unione almeno 12 ore prima della riunione osservando le stesse modalità previste dall'Articolo 29 del presente Regolamento.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell'adunanza a cura del Presidente del Consiglio e del segretario generale

Art. 31 - Sede delle riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione in apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire di convocare il Consiglio anche presso altra sede, sentita la Conferenza capigruppo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione. Per esigenze particolari debitamente motivate le adunanze del Consiglio possono tenersi anche fuori dal territorio dell'Unione.
3. Il giorno della seduta vengono esposti il gonfalone dell'Unione, la bandiera nazionale e quella europea.

Art. 32 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica che rappresentino almeno tre dei comuni partecipanti.
2. Ai fini della verifica della sussistenza del numero legale per l'accertamento della validità della seduta, il Presidente del Consiglio, in ogni momento, può procedere ad appello nominale.

Art. 33 - Adempimenti preliminari - inizio sedute

1. Il Presidente del Consiglio all'ora indicata nell'avviso di convocazione procede all'appello nominale per accertare la validità della seduta.
2. Se manca il numero legale, l'appello viene ripetuto ogni quindici minuti. Trascorso comunque il termine massimo di un'ora dal primo appello, senza che si sia verificato il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta stessa.
3. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere in qualsiasi momento della seduta.

Art. 34 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. La convocazione non è necessaria quando l'adunanza di seconda convocazione sia già prevista nell'avviso di prima convocazione.
6. Nell'avviso delle sedute di seconda convocazione non possono essere inseriti argomenti non ricompresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
7. Si applicano alle sedute di seconda convocazione le disposizioni di cui all'art. 33.

Art. 35 - Adunanze pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche.
2. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. In caso di inottemperanza a tale disposizione è facoltà del Presidente del Consiglio disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dalla sala consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica o assumere ritenute più opportune per il caso concreto.
3. Quando per l'oggetto della discussione si renda necessario rispettare motivi di ordine pubblico o esigenze di tutela dei diritti alla riservatezza di persone, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.
4. Nei casi di sedute segrete del Consiglio, viene resa pubblica soltanto la decisione finale adottata.

Art. 36 - Poteri di polizia

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati dal Presidente che assume le necessarie decisioni.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per disposizione del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Chiunque acceda alla sala del Consiglio ed agli spazi riservati al pubblico nel corso dell'adunanza deve essere disarmato con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.

Art. 37 - Registrazione audio e video delle adunanze

1. L'unione Terre della Marca Senone, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, può procedere alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i consiglieri circa l'esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente.
3. E' altresì consentita, a garanzia del diritto di cronaca, la ripresa delle sedute pubbliche del Consiglio attraverso videocamere, registratori o altri mezzi tecnicamente idonei, da

parte di organi di informazione appositamente accreditati dall'Unione con modalità stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 38 - Adunanze aperte alle istituzioni e alla società civile locale, regionale e nazionale

1. Ove si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dall'ordinamento ovvero su richiesta della Conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio dell'Unione può convocare l'adunanza aperta del Consiglio dell'Unione.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati Parlamentari, Ministri o membri del Governo nazionale, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare ovvero rappresentanti dell'associazionismo locale, regionale e nazionale.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, illustrando al Consiglio dell'Unione gli orientamenti degli Enti, delle Istituzioni e delle parti sociali ed associative rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni che possano comportare spese a carico dell'Unione, ma solo atti generali di mero indirizzo.

CAPO II – Disciplina delle adunanze

Art. 39 - Comportamento dei Consiglieri dell'Unione

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma tali espressioni devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto di espressione è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali o di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possa offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un consigliere dell'Unione turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli interdice la parola fino a conclusione della trattazione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione palese.

Art. 40 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso alle opinioni espresse dai consiglieri dell'unione.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio e rechi disturbo allo stesso, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi ove occorra dell'assistenza della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito al primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli può sospendere la seduta. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente può sospendere definitivamente la seduta stabilendo la data della prosecuzione della stessa o interrompere la seduta. Il Consiglio dell'Unione proseguirà o sarà riconvocato nelle forme e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 41 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri dell'Unione prendono il posto assegnato nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti può essere modificata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I consiglieri dell'Unione partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano in piedi dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio dell'Unione ed al Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega anche attraverso il sistema informatizzato presente in aula.
4. Devono di norma essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri dell'Unione. Ove essi avvengano il Presidente del Consiglio può intervenire e togliere la parola ai consiglieri che le hanno causate.
5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso a sua discrezione interrompere chi sta parlando per garantire il buon andamento dei lavori consiliari.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli può togliere la parola.

7. Nessun intervento quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 42 - Apertura della discussione

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta, designa tre Consiglieri con il compito di verificare l'esito delle votazioni, garantisce l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 43 - Comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente del Consiglio ed il Presidente dell'Unione possono fare comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 44 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi e deve essere posta prima che abbia inizio la discussione sull'argomento.

2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

3. Le questioni procedurali e sospensive sono trattate immediatamente.

4. Il proponente espone la proposta per non più di tre minuti. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive dopo il proponente possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di tre minuti.

6. Il Consiglio decide sulle questioni poste a maggioranza dei votanti.

Art. 45 - Questioni di ordine procedurale

1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una questione di ordine procedurale consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.

3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a tre minuti.

4. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione palese.

Art. 46 - Intervento per fatto personale

1. Ogni Consigliere o componente della Giunta può chiedere la parola per fatto personale quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità ovvero gli siano state attribuite opinioni non espresse o comportamenti non tenuti.

2. Il consigliere dell'Unione che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio decide in merito all'ammissibilità della richiesta. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere che l'ha posta, decide il Consiglio senza discussione.

3. Se il fatto personale è ammesso può intervenire il richiedente per non più di tre minuti ed il consigliere che lo ha provocato per non più di tre minuti.

Art. 47 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO III - Discussione

Art. 48 - Discussione - norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dell'Unione dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Il Presidente quando non vi siano più interventi o ritenga esaurita la trattazione dell'argomento, dichiara chiusa la discussione generale.

2. Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un componente della Giunta, da un consigliere proponente che ha elaborato la proposta. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

3. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione generale ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

4. I consiglieri possono intervenire nella discussione generale per non più di due volte per la durata non superiore rispettivamente a 15 minuti e 5 minuti.

5. Al termine della discussione al relatore è concesso un intervento di replica della durata di 10 minuti.

6. Dichiarata chiusa la discussione generale, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, al capogruppo di ogni gruppo, o suo delegato, per la durata non superiore a 3 minuti. Qualora uno o più consiglieri del gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione per non più di cinque minuti.

7. La durata degli interventi prevista dai precedenti commi è aumentata di un terzo, salvo diversa decisione della Conferenza dei capigruppo, per la discussione generale relativa alle linee programmatiche di mandato, alla manovra di bilancio, al rendiconto di gestione ed ai piani di programmazione generale.

Art. 49 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente del Consiglio quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto ed alle votazioni.

CAPO IV - Votazioni

Art. 50 - Validità delle votazioni

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri di norma tre scrutatori e ne provvede alla sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento all'aula.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.
3. I Consiglieri astenuti o che, pur presenti, non partecipano al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4. La maggioranza corrisponde alla metà più uno dei votanti.
5. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In tal caso la proposta può essere ripresentata dal proponente.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
8. Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti, coordinamenti, rettifiche o integrazioni meramente formali che ne lascino immutati i contenuti sostanziali, il Segretario Generale vi provvede in sede di stesura definitiva dell'atto.

Art. 51 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi. Avviene per alzata di mano in caso di non funzionamento degli strumenti elettronici o per disposizione del Presidente. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla Legge o per disposizione del Presidente.
2. I consiglieri possono votare "favorevole", "contrario" o "astenuto" digitando il pulsante corrispondente. La presenza dei Consiglieri che non partecipano al voto è

determinata dall'inserimento della tessera nel terminale. Il consigliere può richiedere la verifica della effettiva presenza in aula del consigliere non votante.

3. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio ad esclusione dei casi in cui sia diversamente stabilito dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e da altri Regolamenti dell'Unione.

4. La votazione segreta si effettua mediante scheda da deporsi in apposita urna. La votazione segreta, ove nessun consigliere si opponga, può essere espletata su decisione del Presidente, a mezzo del sistema elettronico con pronunciamento favorevole o contrario sulla proposta formulata in aula.

5. Per le nomine e designazioni di una o più persone, di cui al comma 3, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, in caso di parità di voti, il candidato più anziano di età.

6. Quando la Legge, lo Statuto e i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

7. Le schede bianche e le schede nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che non intendono ritirare la scheda sono tenuti a dichiararlo.

8. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

9. Nel caso di votazioni segrete, il Presidente del Consiglio dell'Unione fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

10. La votazione segreta può essere espletata anche con il sistema elettronico per decisione del Presidente.

11. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori.

Art. 52 - Irregolarità della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 53 - Emendamenti

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni o parziali sostituzioni della proposta di deliberazione depositata nella Segreteria generale.

2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio prima che la discussione sulle linee generali del provvedimento principale sia dichiarata chiusa. Essi debbono essere formulati in modo da garantire l'unità logica del provvedimento e la sua coerenza tra la premessa ed il dispositivo.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, quando ritiene che l'emendamento non abbia effetti sostanziali lo dichiara inammissibile. Ove ritenga che abbia effetti sostanziali lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica e/o contabile ove necessario.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, sentito il Segretario Generale, ove ritenga che l'emendamento presentato sia sostanzialmente uguale ad altro già votato, lo dichiara inammissibile non sottoponendolo a votazione.
5. Chiusa la discussione sulle linee generali, inizia l'esame degli eventuali emendamenti. La proposta di emendamento può essere sempre ritirata.
6. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse, anche riunendo la trattazione di più emendamenti.
7. L'esame degli emendamenti inizia con l'illustrazione da parte del presentatore per un tempo non superiore a tre minuti. Segue poi la discussione con un intervento a favore e uno contrario per un tempo non superiore a due minuti.
8. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione l'emendamento.
9. Nel caso che siano stati presentati più emendamenti allo stesso testo, vengono votati nell'ordine quelli la cui votazione preclude quella degli altri. Vengono cioè messi in votazione prima gli emendamenti che si allontanano di più dal testo della proposta di delibera originaria. In ogni caso gli emendamenti incompatibili con il testo modificato sono dichiarati decaduti.
10. L'approvazione dell'emendamento che si allontana di più dal testo originario comporta la decadenza degli altri emendamenti.

Art. 54 - Il verbale delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio dell'Unione partecipa il Segretario Generale. Su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, il Segretario Generale può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
2. I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale; debbono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore, contro e le astensioni su ogni proposta, nonché indicare i nominativi degli astenuti e dei contrari, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. La delibera adottata, firmata dal Presidente e dal Segretario, con l'esito della votazione, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la durata prescritta dalla Legge.

Può essere omesso il verbale della discussione generale e delle operazioni successive fino alla votazione, l'esito delle votazioni degli emendamenti presentati, le dichiarazioni di voto. Una volta redatto il verbale inizialmente omesso, lo stesso viene trasmesso all'Ufficio Segreteria dei Gruppi Consiliari, pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, allegato all'atto deliberativo e portato, unitamente allo stesso, al Consiglio dell'Unione per l'approvazione del verbale.

Art. 55 - Verbali: deposito - rettifica – approvazione

1. In sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti il Presidente del Consiglio chiede se vi sono osservazioni sui verbali depositati. Se non vi sono osservazioni si procede alla votazione in forma palese.
2. Nel caso in cui un consigliere formuli rettifiche del proprio intervento e non vi siano opposizioni il Presidente ne prende atto.
3. Nel caso in cui vi siano opposizioni il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica, previo eventuale svolgimento di un intervento a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
4. Nel formulare le rettifiche non è ammesso in alcun modo rientrare nella discussione del merito dell'argomento cui la stessa si riferisce.
5. Delle rettifiche acquisite di cui al comma 2 e di quelle approvate di cui al comma 3 si dà atto nel verbale della adunanza in corso e della rettifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui essa si riferisce. L'annotazione è firmata dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce e porta l'indicazione della data dell'adunanza nella quale la rettifica è stata acquisita o approvata.

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga le ogni precedente regolamentazione che disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Unione, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera che lo approva.
2. E' altresì abrogato il Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 29.03.2021.